

CHIARIMENTI

ALLA DATA DEL 4 SETTEMBRE 2017
(ID.69/2017)

- 1) *Il bando relativo alla gara in oggetto richiede il possesso della SOA OG1 class. III. Tuttavia, in considerazione dell'importo della categoria medesima riportato nel capitolato speciale e pari ad euro 473.996,25, si domanda se la classifica sufficiente per la OG1 non possa essere la II.*

Visto il capitolato speciale d'appalto e il comma 4 dell'art. 3 del DPR 34/2000 in base al quale la classifica II ricomprende i lavori fino ad un importo di euro 516.457, per poter presentare offerta le Ditte interessate debbono essere in possesso della **categoria OG1 – classe II** quale categoria prevalente.

- 2) *Il Capitolato speciale di appalto relativo alla gara in oggetto richiede, all'art. 46, l'obbligatoria indicazione preventiva della terna di subappaltatori. Si domanda, alla luce della normativa di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016, se tale indicazione sia effettivamente necessaria.*

Il D.Lgs. 50/2016 art. 105 comma 6 (subappalto) stabilisce che "è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa". L'art. 35 comma 1 (soglie di rilevanza comunitari...) dispone: "Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni"; A seguito di quanto sopra esposto si ritiene che **non** necessita l'indicazione della terna dei subappaltatori in sede di gara.